

REGOLAMENTO (CEE) N. 2046/93 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 1201/89 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2328/92 ⁽⁵⁾, stabilisce alcune modalità del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/93 ⁽⁷⁾; che, per una sana gestione del regime, il citato paragrafo 2 è stato modificato; che, allo stesso scopo, è

opportuno precisare anche l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'inizio dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1201/89 sono inseriti i seguenti termini:

« In presenza della condizione contemplata dall'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87, la riduzione dell'aiuto per una campagna determinata, ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 dell'8. 8. 1992, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 21.